

Raffaele Chianca

# LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

## Guida pratica sul controllo della documentazione assicurativa

Riduzione del testo originale su concessione dell'autore ad uso limitato alla presentazione del convegno del 19 gennaio 2007 organizzato dall'Associazione Vigile Amico. La riduzione riguarda l'elisione delle figure e delle tabelle riepilogative.

INDICE

W.V.D.

1. **PREMESSA**
2. **NORMATIVA AMMINISTRATIVA**
  - Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private.
  - Legge 24 dicembre 1969 n. 990.
  - Decreto Presidente della Repubblica 24/11/1970 n. 973
3. **NORMATIVA PENALE**
  - Art. 485 Falsità materiale in scrittura privata
  - Art. 648 Ricettazione
4. **SISTEMI DI SICUREZZA ANTIFALSIFICAZIONE**
  - Filigrana
  - Fluorescenza
  - Codice a Barre
  - Microscrittura
  - Antifotocopia
5. **MODALITA' DI CONTROLLO**
  - Analisi ambientale
  - Analisi documentale
    - Visivo e tattile
    - Strumentale
  - Verifica tecniche di stampa
    - Stampa litografica
    - Stampa tipografica
6. **CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE**
  - Stampa a getto d'inchiostro
  - Stampa Laser
  - Fotocopia
7. **MODULO OPERATIVO**
8. **BANCHE DATI**
9. **I VEICOLI ESTERI**
10. **CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE**
  - Sistemi di sicurezza antifalsificazione
  - Modulo operativo

Oltre alle migliaia di documenti falsi d'ogni tipo che da sempre circolano nel nostro paese, in questi ultimi anni si sono aggiunti i documenti assicurati, certificati, contrassegni, carte d'assicurazione internazionale, ossia tutta la documentazione necessaria a certificare la copertura assicurativa di un veicolo.

In effetti, un fenomeno da tempo conosciuto, ma di ridottissime dimensioni e circoscritto in pochissime zone d'Italia, Napoli in testa, si è allargato a macchia d'olio, interessando tutta la penisola ed in proporzioni preoccupanti.

Alcune etnie d'emigrati, penso ai rumeni o ai cittadini provenienti dai Paesi Balcanici o dal Nord Africa, ormai utilizzano normalmente polizze assicurative false, acquistate con molta facilità e a pochi soldi in tutte le piazze d'Italia. Secondo alcuni, in alcune zone del paese, una polizza su tre sarebbe fasulla, quelle stimate in circolazione sarebbero 800.000.

Solo nel 2000 sono state individuate 25 mila polizze contraffatte. Ma si tratta solo della punta visibile di un fenomeno che ha certo ben altri connotati, le conseguenze sono devastanti, così come determinato dalle stesse compagnie d'assicurazione:

- Polizze più care (con ovvie ricadute sul sistema economico generale, ad es. sui costi di produzione, sulle tariffe dei servizi gestiti dalle aziende e sui prezzi al consumo)
- Tempi di risarcimento più lunghi (con impiego di mezzi altrimenti distraibili per altre attività e con un notevole ricorso al contenzioso)
- Alterazione certezza rapporto assicurativo (resistenza ad assicurare)
- Diffidenza nei confronti delle Imprese (problemi di immagine, di fidelizzazione, ecc..)
- Aumento esponenziale del fenomeno (della contraffazione della documentazione assicurativa, mancata copertura e aumento del fenomeno collegato alla Pirateria Stradale)
- Differenziazione degli utilizzatori (il fenomeno non è più circoscritto a determinate categorie, ma si presenta allargato a tutti gli strati sociali)

A fronte di questo grave fenomeno non ci siamo fatti sorprendere, anzi possiamo dire di essere stati tra i primi a sollevare il problema e ad attivarci tra tutte le forze di polizia per far conoscere il problema e creare gli strumenti per il contrasto, ricordo solo il "famoso" articolo dal titolo: "Il falso nei documenti assicurativi al peggio non c'è mai fine" a mia firma pubblicato su IL CENTAURO nell'ottobre 2004.

Ora la seconda edizione di questo manuale che, assieme alla Banca Dati Assicurazioni, speriamo possa essere un valido contributo e un aiuto per tutti quei colleghi che giornalmente lottano contro questo odioso fenomeno criminale.

Il controllo della documentazione assicurativa può essere una valida "palestra" per addestrarsi al controllo documentale, un minimo di strumentazione, qualche conoscenza di base e tanta buona volontà e si può partire in questo fantastico e interessantissimo universo che è il controllo documentale.

Auguri e buon lavoro.

In questa materia le norme di riferimento sono tre:-

- Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n.209 Codice delle assicurazioni private.
- D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970, n. 315)
- L. 24 dicembre 1969, n. 990 (G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

Vediamo in dettaglio le parti della normativa che ci interessano per un controllo della documentazione su strada.

#### DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 Codice delle assicurazioni private.

Art. 127.

Certificato di assicurazione e contrassegno

1. *L'adempimento dell'obbligo di assicurazione dei veicoli a motore e' comprovato da apposito certificato rilasciato dall'impresa di assicurazione o dalla delegataria in caso di coassicurazione, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.*

2. *L'impresa di assicurazione e' obbligata nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile e dall'articolo 122, comma 3, primo periodo.*

3. *All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'impresa di assicurazione consegna un contrassegno recante il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui e' valido il certificato. Il contrassegno e' esposto sul veicolo al quale si riferisce l'assicurazione entro cinque giorni dal pagamento del premio o della rata di premio.*

4. *L'ISVAP, con regolamento, stabilisce le modalita' per il rilascio, nonche' le caratteristiche del certificato di assicurazione, del contrassegno e di eventuali documenti provvisoriamente equipollenti e le modalita' per l'emissione di duplicati in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione.*

In attesa del regolamento ISVAP, facciamo ancora riferimento alla precedente normativa.

L. 24 dicembre 1969, n. 990 (G.U. 3 gennaio 1970, n. 2)

Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

OMISSIS

Art. 7 - *L'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente legge deve essere comprovato da apposito certificato rilasciato dall'assicuratore, da cui risulti il periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio.*

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

L'assicuratore è tenuto nei confronti dei terzi danneggiati per il periodo di tempo indicato nel certificato, salvo quanto disposto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

All'atto del rilascio del certificato di assicurazione l'assicuratore consegna inoltre all'assicurato un contrassegno recante la sua firma, il numero della targa di riconoscimento del veicolo e l'indicazione dell'anno, mese e giorno di scadenza del periodo di assicurazione per cui è valido il certificato.

Il contrassegno deve essere applicato sul veicolo cui l'assicurazione si riferisce negli stessi modi stabiliti dall'articolo 12 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, per l'applicazione del disco contrassegno rilasciato all'atto del pagamento della tassa di circolazione.

***Il regolamento di esecuzione stabilirà le modalità per il rilascio e le caratteristiche del certificato di assicurazione e del contrassegno di cui ai precedenti commi, nonché le modalità per il rilascio di duplicati degli stessi in caso di sottrazione, smarrimento o distruzione. (V. capo II artt. 9 ss. D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973.)***

Il conducente del veicolo deve avere con sé il certificato di assicurazione ed esibirlo, insieme ai documenti di circolazione, a richiesta degli organi indicati nell'articolo 33 della presente legge. (Cfr. inoltre art. 180, primo comma, lett. d) Codice della Strada.)

OMISSIS

**D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970, n. 315)**

(Emanato ai sensi dell'art. 42 L. 24 novembre 1969, n. 990)

Regolamento di esecuzione della legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti

OMISSIS

Art. 14 - Caratteristiche del contrassegno

Il contrassegno previsto dall'art. 7 della legge deve essere conforme al modello descritto nell'allegato A e deve contenere:

a) la denominazione dell'assicuratore;

b) i dati della targa di riconoscimento per i veicoli a motore; i dati di iscrizione o, in mancanza, il marchio ed il numero del motore per i natanti. Per i veicoli con targa di prova devono essere indicati i dati di detta targa. Per i veicoli per i quali non è prescritta la targa di riconoscimento devono essere indicati i dati d'identificazione del telaio e del motore;

c) il tipo del veicolo a motore o del natante, salvo, per quest'ultimo, il caso in cui l'assicurazione sia stipulata con riferimento al motore a norma del precedente art. 3, ultimo comma;

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

d) il giorno, il mese e l'anno di scadenza del periodo di assicurazione indicato nel certificato ai sensi dell'art. 9, primo comma, lettera e);

e) la firma dell'assicuratore.

Per i rimorchi e i semirimorchi deve essere rilasciato un contrassegno distinto da quello relativo alla motrice.

Se detti veicoli stazionano distaccati dalla motrice su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate, debbono essere muniti del contrassegno.

### ALLEGATO A (DESCRIZIONE DEL MODELLO DI CONTRASSEGNO)

Il contrassegno di cui all'articolo 7 della legge ed all'articolo 14 del presente regolamento ha forma rettangolare, delle seguenti dimensioni (omissis):

larghezza mm. 80; lunghezza mm. 76 (pari a 3 pollici).

Esso comprende una fascia bianca di mm. 3, sui lati di mm. 76 e di mm. 6 sui lati di mm. 80.

La stampa è in litografia su carta del peso di 70 gr. al metro quadrato.

I colori di stampa devono essere resistenti all'esposizione solare e così distribuiti:

- Fregio - colore blu la parte esterna, colore terra di Siena la parte interna (\*);
- Fondo - colore giallino;
- Testo - colore nero.

Le zone destinate ad essere completate con i dati richiesti debbono essere stampate in millerighe, tipo assegno bancario.

3

NORMATIVA PENALE

W.V.D.

La falsificazione della polizza di assicurazione obbligatoria contro la responsabilità civile da circolazione dei veicoli e dei relativi certificato e contrassegno costituisce falsità in scrittura privata, in quanto la natura giuridica delle compagnie di assicurazione è caratterizzata dall'attività eminentemente commerciale, sicchè gli atti giuridici posti in essere restano nell'ambito del diritto privato.

#### FALSITA IN SCRITTURA PRIVATA

Vista la natura giuridica, è evidente che in caso di documentazione assicurativa contraffatta o alterata, dovremo applicare l'art. 485 c.p. (Falsità materiale in scrittura privata).

**485 Falsità in scrittura privata**

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata (c.p. 489-492, 493 bis).

Quindi commette il delitto chi, per procurare a se o ad altri un vantaggio o per recare ad altri un danno, dopo aver formato, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, ne fa uso o consente che altri ne facciano uso. Si tratta di un delitto complesso in quanto perché si realizzi non è sufficiente che venga formata una scrittura privata falsa. Al contrario il delitto si consuma con il perfezionamento del falso e dell'uso della scrittura falsa.

- si procede d'ufficio se si tratta di testamento olografo
- si procede a querela negli altri casi
- A. G. Competente Tribunale Monocratico.

## USO DI ATTO FALSO

### *Art. 489 Uso di atto falso*

Chiunque, senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture provate, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno (491, 492, 493-bis; 1128 c.p.).

## RICETTAZIONE

Se la falsificazione è realizzata mediante utilizzo di documentazione originale provento di furto si applica il reato di cui all'art.648 cp. (ricettazione).

### *648 Ricettazione*

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire 1 milione a lire 20 milioni.

La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire 1 milione, se il fatto è di particolare tenuità.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile (649) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità (336-346 c.p.p.) riferita a tale delitto .

Quindi commette il reato di ricettazione chi, fuori dei casi di concorso nel reato, acquista, riceve o occulta denaro o cose provenienti da un altro delitto.

Ai fini della sussistenza del reato in parola è necessario il *dolo specifico* di commettere il fatto allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

- Si procede d'ufficio.
- Arresto in flagranza di reato è facoltativo.
- Fermo di indiziato di delitto è consentito.

ATTENZIONE Il reato di falso e quello di ricettazione hanno obiettività giuridica diversa perché tutelano beni diversi e pertanto possono concorrere materialmente (Cass. Pen. Sez. II n. 9373/1981).

### ART. 642

Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona. Sostituito dall'art. 24 L 12.12.2002, n. 273.

*“Chiunque, al fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose di sua proprietà, falsifica od altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

*Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è aumentata. Si procede a querela di parte.”*

(3° comma: omissis ..... Fatto all'estero)

Le principali novità rispetto alla norma precedente:

- Pena massima più elevata;
- Fattispecie più ampia (espressa previsione di alterazione polizza, espressa previsione falsificazione ed alterazione, ecc ...)

### FALSITA' IDEOLOGICA

Se a commettere il falso è l'assicuratore che inserisce nella polizza RCA dati non veritieri (ad esempio fa risultare una data diversa rispetto a quella di effettiva stipula) si procede d'ufficio ex art. 481 cp,

***Art. 481 - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità***

*Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o di un altro servizio di pubblica necessità attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire centomila a un milione.*

*Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro.*

### PROCEDIBILITA' E ATTI D'INDAGINE

Spesso sentiamo curiose teorie sulla attività d'indagine relativa al reato di cui all'art. 485 c.p., il fatto che si tratta di un reato perseguibile a querela non vieta alla Polizia Giudiziaria, entro i 90 gg. anche in difetto di querela, di svolgere tutte le attività investigative e di Polizia Giudiziaria per addivenire alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione dei responsabili.

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Se ce ne fosse bisogno basta leggere quanto disposto dall'art. 346 c.p.p. *Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilità*

*"1. Fermo quanto disposto dall'art. 343, in mancanza di una condizione di procedibilità che può ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova (348; 112 att.) e, quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'art. 392."*

Altri quesiti ci vengono posti sui termini di presentazione della querela, a tal proposito si chiarisce che il termine di mesi tre per presentare la querela, indicato dall'art. 124 cp, comincia a decorrere dal giorno in cui il soggetto passivo ha "notizia del fatto", intesa come conoscenza completa, precisa, certa e diretta degli elementi, oggettivi e soggettivi, necessari alla valutazione del reato, non essendo sufficiente il sospetto (sul punto giurisprudenza assolutamente costante: tra le più recenti Cassa sez. V 20.01.00 n. 3315, Prando in Cass. Pen. N. 410 del marzo 2001).

4

SISTEMI DI SICUREZZA

W.V.D.

Una ricerca capillare a livello nazionale ci ha permesso di accertare che diverse compagnie utilizzano per i loro documenti sistemi di sicurezza antifalsificazione.

Sostanzialmente si tratta di carta filigranata e/o utilizzo di inchiostro latente (invisibile) reagente agli U.V., altre utilizzano codici a barre praticamente inutili, per il controllo in strada, dato che le forze di polizia deputate al controllo non sono dotate di apparecchi per la loro lettura, in almeno un caso abbiamo verificato la presenza di microscritture e carta antifotocopia.

Purtroppo questi sistemi non sono conosciuti dagli operatori di polizia, inoltre le compagnie cambiano spesso gli stampati, questo non agevola le conoscenze e quindi il controllo da parte del personale di polizia su strada. I sistemi di sicurezza antifalsificazione utilizzati nella documentazione assicurativa sono:

### **FILIGRANA**

La filigrana è la sicurezza più antica e forse quella più importante; consente di preservare il documento da eventuale copie.

La filigrana è prodotta durante il processo di produzione del supporto cartaceo. In sostanza, semplificando, nel corso del processo di produzione del supporto cartaceo si fa in modo che parti di esso rimangano più sottili tanto da facilitare il passaggio della luce. Per tanto la FILIGRANA NON E' COSTITUITA DA MATERIALE INTERPOSTO ALLA CARTA, ma consiste in una differenza di spessore delle fibre ottenuto mediante compressione delle stesse durante la fase di produzione della carta. Esistono, fondamentalmente, due tipi di filigrana:

- FILIGRANA IN CHIARO O RIGATA;
- FILIGRANA PLURITONALE;

Inoltre le filigrane in base al posizionamento all'interno del documento si dicono:

- Posizionata: In un determinato punto della pagina (al centro o sempre a destra, sempre a sinistra ecc.)



## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

- Selvaggia: Posizionata casualmente all'interno della pagina.
- Lineare: Ripetuta sulla pagina spesso a formare un intreccio.

Per quanto riguarda i documenti assicurativi abbiamo avuto modo di rilevare supporti cartacei con filigrana in chiaro/lineare.

### *FLUORESCENZA*

La fluorescenza è la capacità di alcuni materiali di emettere luce quando vengono colpiti da raggi ultravioletti o da altri tipi di radiazioni (anche luce visibile, in tal caso emettono luce di colore diverso), il nome deriva dalla fluorite, minerale di calcio e fluoro, alcuni campioni del quale sono, appunto, fluorescenti, ed è stato proprio nella fluorite che il fenomeno è stato scoperto.

La fluorescenza si distingue dalla fosforescenza, altro fenomeno che comporta l'emissione di luce, in quanto i materiali fluorescenti cessano di essere luminosi al cessare dello stimolo che ne determina la luminosità, invece nei materiali fosforescenti la luce continua ad essere emessa per un certo periodo dopo la fine dello stimolo.

Per quanto riguarda la documentazione di cui si tratta la luminescenza /fluorescenza si ottiene attraverso due metodi:

- UTILIZZO DI SPECIALE INCHIOSTRO
- UTILIZZO DI FIBRILLE DI SICUREZZA

Entrambi i metodi consentono di verificare, attraverso una lampada di Wood, se il documento è stato formato come previsto con inchiostro o fibre fluorescenti.

Abbiamo verificato documentazione assicurativa reagente alla luce U.V. sia per utilizzo di speciale inchiostro invisibile che per effetto di fibrille di sicurezza inserite all'interno del supporto cartaceo in fase di produzione

### *CODICI A BARRE*

Si tratta di codici a barre in uso su migliaia di prodotti in commercio. Naturalmente i codici a barre che ci interessano contengono dati relativi al documento. Per accedere al contenuto della barra è necessario disporre di un apposito lettore.

I codici a barre possono essere:

- Dimensionali
- Bidimensionali

Se guardate (un dimensionale) un codice a barra lineare tradizionale, per esempio un codice che potreste vedere al supermercato, consiste in un insieme delle linee che sono le stesse dall'alto al basso. Tutte le informazioni sono trasportate dentro il modello delle linee che cambia da sinistra a destra. Le informazioni nel senso verticale sono ridondanti.

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

### *MICROSCRITTURA*

Sono delle scritte molto piccole realizzate in litografia al tratto o in calcografia, così piccole da non essere percepite dall'occhio umano.

Ad un normale controllo vengono percepite come semplici linee, ma se si osservano con una lente di ingrandimento rivelano, parole, frasi ripetute all'infinito.

Hanno lo scopo di rendere impossibili le riproduzioni, sia fotografiche, che digitali. Infatti in caso di fotocopia o riproduzione con Scanner, le lettere subiscono il fenomeno detto dell'ESPLOSIONE, perdono cioè definizione tanto che i caratteri risultano illeggibili.

Nel caso qui a fianco si tratta di una contrassegno emesso da (lioyd adriatico), l'unico caso riscontrato.

### *ANTIFOTOCOPIA*

E' una particolare carta di sicurezza che qualora fotocopiata presenta delle scritte che avvertono che si tratta di una copia. E' una misura di sicurezza molto semplice quanto efficace. Nel caso qui a fianco si tratta di una contrassegno emesso da (lioyd adriatico), l'unico caso riscontrato.

Nell'eseguire il controllo di un documento è indispensabile utilizzare un'attrezzatura adeguata che consenta di verificare le esatte caratteristiche del documento e i suoi sistemi di sicurezza e quindi eventuali falsificazioni.

Il controllo documentale è diventato una esigenza anche da parte di personale non specializzato, quindi è indispensabile utilizzare strumentazione semplice ma efficace che dia la possibilità di effettuare controlli veloci e sicuri

L'uso di lampade di Wood si rende particolarmente indicato nel campo del controllo documentale, per la verifica di eventuali inchiostri o di manipolazioni o falsificazioni che possono sfuggire ad un attento esame microscopico

Le lenti di ingrandimento possono essere a libro o a molla, con ingrandimenti da 5 a 12 X

Ottimo per la visione alcuni particolari di stampa, la compilazione del documento, le microscritture.

I microscopi possono essere con ottica antiriflesso, illuminazione incidente o radente, con messa a fuoco manuale, con ingrandimenti da 30 a 100 X. Ottimo per la visione alcuni particolari di stampa, la compilazione del documento, le microscritture.

5

MODALITA' DI CONTROLLO

W.V.D.

Nel controllare una documentazione assicurativa, così come ogni altro documento, è bene abituarsi ad eseguire sempre le stesse operazioni in modo che con il passare del tempo non sfuggano all'attenzione dell'operatore.

Nel caso del controllo su strada, o comunque per uffici con attrezzatura non professionale, il controllo si suddivide in due fasi inscindibili tra loro:-

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

### 1. ANALISI AMBIENTALE

Naturalmente in questa fase vale molto l'esperienza personale e professionale e soprattutto l'intelligenza dell'operatore che tiene immediatamente conto dei tempi luoghi e circostanze in cui si presenta il possessore dell'assicurazione. Altrettanto importante la provenienza e la destinazione del soggetto che si sta controllando e se questi è in possesso dei documenti identificativi. Il modo di comportarsi di muoversi di agire del soggetto devono essere tenuti in debito conto dall'operatore che deve sapersi insospettire qualora ci si trovi di fronte ad un comportamento "anomalo".

### 2. ANALISI DOCUMENTALE

L'analisi documentale è suddivisa in due fasi:-

- Visivo e tattile
- Strumentale

Nel corso del controllo visivo e tattile l'operatore dovrà concentrarsi in particolare sui seguenti aspetti:

- Compilazione (che non vi siano errori grossolani quali, ad es. difformità tra la data di scadenza indicata nel certificato e quella del contrassegno, errori nel conteggio del premio, errori di battitura ecc..)
- Sistemi di sicurezza (che ove previsto siano presenti Filigrana, reazione U.V., ecc.)
- Dimensioni (che siano rispettate le dimensioni originali e che i bordi siano uniformi)
- Periodo di emissione
- Numero del documento (ove previsto che sia apposto con tecnica tipografica)
- Qualità della stampa (che non sia prodotta attraverso fotocopiatura o con stampa ad inchiostro, che il colore e la stampa siano ben definiti. Nei falsi documenti ottenuti con tecniche fotografiche o fotostatiche i colori non sono praticamente mai coincidenti con quelli originali).-
- Verificare attentamente che le tecniche di stampa siano quelle utilizzate per quel documento:
  - Stampa tipografica (o rilievografica)
  - Stampa litografica (o offset)
- E che non si tratti invece di stampe artigianali:
  - Fotocopia a colori
  - Stampa al laser
  - Stampa termica a colore (getto d'inchiostro procedimento ink-jet)
- Che non vi siano abrasioni e/o scoloriture in corrispondenza dei dati relativi al veicolo o nelle date di emissione o scadenza del documento. Le abrasioni possono essere:-
  - Meccanica
  - Chimica

Attenzione alle compagnie che risultino sconosciute. Si sono verificati casi di assicurazioni fantasma, mai esistite o mai autorizzate all'esercizio in Italia (elenco aggiornato nella sezione ALERT della Banca Dati Assicurazione):

Controllare che non si tratti di compagnie fallite o comunque chiuse da anni, le quali vengono "resuscitate" da personaggi senza scrupoli che sono riusciti a mettere le mani sui moduli in bianco di tali compagnie, inviati al macero (elenco aggiornato nella sezione ALERT della Banca Dati Assicurazione):-

## **LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA**

Che non si tratti di compagnie assorbite da altre, per questo non più sul mercato con la vecchia denominazione (elenco aggiornato nella sezione ALERT della Banca Dati Assicurazione):-

Infine compagnie estere non abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia, ad esempio (elenco aggiornato nella sezione ALERT della Banca Dati Assicurazione):

Stipulare una polizza con queste compagnie è come non essere assicurati.

Per tanto verificare che i contratti Rc auto siano emessi da imprese autorizzate, i cui elenchi sono disponibili nella nostra Banca Dati Assicurazioni e sui siti:

**I.S.V.A.P.** - Istituto vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo

Via del Quirinale, 21 - 00187 ROMA

[www.isvap.it](http://www.isvap.it)

**U.C.I.** - Ufficio Centrale Italiano

Corso Sempione 39, 20145 MILANO

[www.ucimi.it](http://www.ucimi.it)

**A.N.I.A.** - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici

Roma, Via della Frezza 70, rappresentanza a Milano, Piazza San Babila, 1.

[www.ania.it](http://www.ania.it)

## **VERIFICA TECNICHE DI STAMPA**

Come si è avuto modo di notare la norma di riferimento, rispetto alle tecniche di stampa fissa, prevede che:

- Il contrassegno è stampato con tecnica LITOGRAFICA;

Pertanto, ad ogni controllo si può verificare se la tecnica di stampa sia quella prevista dalla norma.

ATTENZIONE: nella stragrande maggioranza dei casi i falsari utilizzano tecniche di stampa diverse da quelle previste dalla legge (getto d'inchiostro o laser).

## **STAMPA LITOGRAFICA**

La litografia è una stampa che si presenta piana in modo omogeneo senza effetto orlo. La litografia è il processo mediante il quale si ottiene, su foglio di carta o metallico, la riproduzione di ciò che è stato scritto, disegnato o inciso su una pietra calcarea di natura particolare con una matita grassa o con un inchiostro speciale. È cioè un procedimento di stampa in piano o planografico nel quale la matrice è costituita da una spessa lastra di pietra calcarea speciale o da una sottile lastra di zinco, che porta sulla sua superficie piana sia le parti stampanti, con le figure o le lettere, sia le parti non stampanti. Oggi questo sistema è stato sostituito dalla cosiddetta litografia offset che si ottiene in modo indiretto.

Le stampe litografiche utilizzate per le stampe dei documenti assicurativi sono due:

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

OFF-SET: La stampa offset (metodo di stampa indiretta), l'immagine da stampare viene prima trasferita ad una superficie intermedia di gomma e successivamente su carta; poiché un morbido strato di caucciù aderisce perfettamente alla superficie da stampare, ed il carattere viene impresso senza subire pressioni, tutta la stampa sarà uniforme e ad un livello identico.

Nell'utilizzo di questa tecnica, si possono utilizzare: colori di quadricromia, stampa CMYK (Ciano, Magenta, Giallo, Nero) oppure colori specifici, tono continuo.

Questa tecnica si presta anche all'utilizzo di: inchiostri cangianti, inchiostri che si rivelano ai raggi UV, inchiostri speciali.

LITOGRAFICA AL TRATTO: Utilizza solamente colori puri. Può essere monocromatica o policromatica. Un esempio si può notare nelle stampe a registro delle vecchie banconote da 50.000 e 100.000 £.

## STAMPA TIPOGRAFICA

Un'altra verifica sulla stampa può essere fatta sul numero di stampato che sicuramente sarà apposto con tecnica tipografica.

Questo tipo di stampa si presenta con bordi più marcati. Viene generalmente utilizzata per documenti autentici in particolare nell'apposizione del numero di documento tramite un apparecchio numeratore.

E' fra le più antiche tecniche di stampa. Dal nome si può ben comprendere la tipologia di stampa. Si tratta infatti di una matrice in *rilievo* che, dopo essere stata bagnata di inchiostro, viene sottoposta mediante pressione a contatto con il supporto cartaceo depositando l'inchiostro su di esso.

Attualmente nella produzione dei documenti assicurativi la TIPOGRAFIA viene utilizzata esclusivamente per stampare i numeri seriali.

Per trasferire l'inchiostro dalla matrice alla carta occorre imprimere una notevole pressione. Questa pressione determina due peculiarità che permettono di riconoscere la tecnica di stampa. Queste sono:

- L'inchiostro, depositandosi sulla carta, per effetto della pressione rimane più accumulato ai bordi del carattere. Questo, detto EFFETTO ORLO o MARGINI PRESSATI, è caratteristico appunto della tipografia.
- Nel lato opposto alla stampa la carta rimane impressa. Questa caratteristica è rilevabile sia al tatto che all'osservazione a luce radente. La luce, in questo modo, determina una ombreggiatura della carta sottoposta a pressione.

Attenzione però perché ultimamente alcune compagnie di assicurazione, fermo restando le indicazioni contenute nelle norme di riferimento (L. 24 dicembre 1969, n. 990 (G.U. 3 gennaio 1970, n. 2) -D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970, n. 315), utilizzano stampati in bianco che vengono in seguito personalizzati all'atto della compilazione presso i punti vendita.

La compilazione avviene normalmente con stampanti laser o a getto di inchiostro

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Dato che in questo caso la compilazione avviene utilizzando stampanti comuni, il controllo sulle tecniche di stampa andrà eseguito solo nella cornice del contrassegno.

### ATTENZIONE:

Qualora le compagnie di assicurazione non dovessero attenersi alle prescrizioni di cui all'art.14 e allegato A del D.P.R. 24 novembre 1970, n. 973 (G.U. 14 dicembre 1970, n. 315) (Emanato ai sensi dell'art. 42 L. 24 novembre 1969, n. 990), si applica la sanzione di cui all'art 65 dello stesso D.P.R..

#### Art. 65 - Sanzioni amministrative

Gli amministratori e i direttori delle imprese di cui all'art. 10 della legge che non osservino o non facciano osservare completamente e puntualmente le disposizioni del presente regolamento sono puniti con le sanzioni amministrative seguenti, senza pregiudizio delle ulteriori sanzioni comminate dalle disposizioni in vigore.

La violazione delle disposizioni degli articoli 9, 10 e 14, primo e secondo comma, del presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa da Euro 2 a Euro 1044.

La violazione delle disposizioni degli articoli 16, primo comma, e 18, secondo comma, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 2 a Euro 15.

La violazione delle disposizioni degli articoli 36, 43, secondo e terzo comma, 46, 47, ultimo comma, 66, primo comma, nonché delle disposizioni contenute nel Capo VII del presente regolamento che stabiliscono per le imprese l'obbligo delle comunicazioni e dei versamenti in esse previsti alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici - S.p.A., quale gestore del conto consortile, è punita con la sanzione amministrativa da Euro 5 a Euro 25.

Le sanzioni amministrative previste dal presente articolo sono applicate dal prefetto.

Si osservano le disposizioni degli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

43 In G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1996.

44 Il precedente importo ("da lire 2.000 a lire 20.000") è stato così elevato per effetto dell'art. 114, secondo comma, L. 24 novembre 1981, n. 689.

45 Comma da considerarsi abrogato dalla L. 24 novembre 1981, n. 689, e dall'art. 4, sesto comma, della L. 12 agosto 1982, n. 576 (in G.U. n. 229 del 20 agosto 1982) e successive modifiche, che hanno previsto l'esclusiva competenza del Ministro dell'industria per l'applicazione delle sanzioni.

In caso di accertata infrazione redigere s.p.v. a carico dell'amministratore o del direttore dell'impresa assicurativa.

Redigere comunicazione per il Prefetto (Autorità competente) e per conoscenza ad I.S.V.A.P..

6

CONTRAFFAZIONE ALTERAZIONE

W.V.D.

La falsa documentazione assicurativa può presentarsi in due forme:

- CONTRAFFATTA
- ALTERATA

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

### CONTRAFFATTA

quando il documento è formato da persona diversa da quella che appare esserne l'autore.

**CONCETTO DI CONTRAFFAZIONE:** Il documento è contraffatto quando è totalmente riprodotto ad imitazione del vero.

Per quanto attiene la contraffazione nella maggior parte dei casi il falso documento viene riprodotto attraverso tecnica di Fotocopia a colori, Stampa al laser, Stampa termica a colore (getto d'inchiostro procedimento ink-jet), tecniche queste di solito non utilizzate nei documenti genuini.

In sostanza contraffare una documentazione assicurativa è una cosa semplicissima, basta un computer, uno scanner, un programma di fotoritocco ed una stampate. In passaggi sono i seguenti:

1. **ACQUISIZIONE:** Si scannerizza un documento originale e si acquisisce quindi l'immagine.
2. **PULITURA:** Acquisita l'immagine, attraverso un programma di foto-ritocco la si "pulisce" dai dati variabili, tanto da ottenere un documento "vergine".

A questo punto avremo una matrice che può servire per la formazione di un numero indefinito di falsi.

3. **COMPILAZIONE:** Non rimane che compilare e stampare la falsa documentazione

### ALTERATA

quando il documento pur essendo redatto dall'autore è stato modificato (aggiunte cancellature), successivamente alla redazione.

**CONCETTO DI ALTERAZIONE:** Il documento è alterato quando ad un originale è stato tolto, aggiunto o modificato dati o altri elementi

Verificare:-

- controluce là dove è stata operata un'abrasione, il supporto cartaceo risulterà di colore leggermente più chiaro;
- sfaldamento e/o sfilacciamento del supporto cartaceo;
- differenza dell'inchiostro di scrittura
- fondo di sicurezza danneggiato

Se si è utilizzata una tecnica di asportazione chimica è possibile rilevare degli aloni nelle zone "lavorate".

### STAMPA A COLORI

Quando si guarda una pagina stampata a colori, si osserva in realtà una disposizione complessa di quattro soli colori, ciano (blu), magenta (rosso), giallo e nero.

(Talvolta il nero non è compreso perché una stampante può crearlo, ma di solito con risultati non del tutto soddisfacenti, combinando in parti uguali gli altri tre colori.)

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Se si osserva un ingrandimento della pagina, si può vedere chiaramente la disposizione dei singoli punti colorati, di diversa grandezza e colorazione accostati l'uno all'altro.

La stampa genuina, invece, presenta tratti uniformi e colori vivi.

Nella maggior parte dei falsi ci troviamo di fronte a documenti di pessima fattura facilmente rilevabili con un controllo serio della tecnica di stampa, utilizzando una strumentazione semplice

### STAMPA LASER

E' la stampa che attualmente dà più prestazioni e si basa su 3 componenti fondamentali: il diodo **laser** o una barra di **led**, il **toner** ed il **tamburo fotosensibile**.

Il procedimento meccanico è in pratica lo stesso della fotocopiatrice, il concetto è quello di generare in modo elettrostatico un'immagine per poi svilupparla con sostanze pigmentate caricate anch'esse elettrostaticamente (toner).

La stampa laser viene riconosciuta facilmente in quanto con un adeguato ingrandimento sono visibili le linee di scansione del laser, tutta la stampa risulterà striata.

Intorno ai caratteri si riconoscono le particelle sferoidali brillanti che coprono la superficie della carta. Questa stampa a volte si presenta non a punti ma a linee, molto simile alla immagine di seguito riportata riguardante la fotocopia a colori.

### FOTOCOPIA

La fotocopiatura a colori si basa, come la stampa a colori, sul principio della sintesi sottrattiva: quattro toner diversi (nero, giallo, magenta, ciano) sono usati per comporre i punti dell'immagine. Una tecnologia utilizza quattro diversi tamburi che agiscono come quattro fotocopiatrici distinte, ed il foglio li attraversa in successione. Una tecnologia alternativa utilizza un unico tamburo su cui ciascun toner è deposto a turno. Quest'ultima soluzione consente di realizzare macchine più compatte ed economiche.

La fotocopia si riconosce dalle righe ma anche dalla lucentezza dei tracciati e dalla instabilità lineare delle tinte.

Non appena individuata la documentazione sospetta, tramite il comando di appartenenza l'operatore procederà ad un primo controllo.

La verifica avviene via filo presso l'agenzia o la compagnia che ha emesso la documentazione. Le Compagnie, anche nel loro proprio interesse, collaborano di buon grado all'accertamento, talvolta necessitando di una formale richiesta a mezzo fax, operazione comunque celere, che consentirà di avere la certezza sulla copertura assicurativa del veicolo controllato e la regolarità della documentazione assicurativa esibita.



## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Con Circolare del Ministero dell'Interno nr. 300/A/22868/124/3 datata 23 febbraio 2004 avente come oggetto: Criminalità nel settore assicurativo. Simulazione di furto e danneggiamento di veicoli. Uniformità di procedure, è stato diramato l'elenco aggiornato dei referenti delle imprese assicuratrici aderenti ad ANIA, ai quali è possibile rivolgersi per le informazioni necessarie all'attività di Polizia. Detto elenco contiene altresì i recapiti telefonici dei referenti della assicurazioni competenti per i controlli sull'adempimento dell'obbligo assicurativo R.C. auto e per la verifica dell'autenticità dei certificati e contrassegni assicurativi.

L'elenco è pubblicato nella nostra Banca Dati Assicurazioni.

Lo stesso accertamento può essere svolto via internet accedendo alla banca dati dell'A.N.I.A (Ass. Naz. Imprese Assicurate), non disponendo del supporto informatico l'accertamento può essere fatto via filo al Tel 02.7764.208 / 263.

Qualora vi sia conferma della falsità della documentazione, le richieste andranno formalizzate in modo di disporre dell'esito dell'accertamento scritto, da allegare alla successiva comunicazione di notizia di reato.

Le successive operazioni sono:-

- Procedere al sequestro penale della falsa documentazione, redigendo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 C.P.P.
- Procedere a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore dell'indagato.
- procedere al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 193 CdS, citando nel corpo del verbale le circostanze dell'avvenuta violazione (anche per dare al Prefetto del luogo tutti gli elementi per determinare la sanzione ai sensi dell'art. 210 CdS e 21 L. 689/81).
- Redigere verbale di contestazione della violazione amministrativa per la mancata copertura assicurativa, art. 193 CdS.

Successivamente entro le 48 ore (convalida sequestro), si procederà a trasmettere gli atti penali attraverso una comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Ulteriore comunicazione andrà trasmessa alla Prefettura competente per territorio con trasmissione degli atti amministrativi redatti.

8

BANCHE DATI

W.V.D.

Nell'attuale contesto, vuoi per la facilità di consultazione, vuoi per la rapidità della raccolta delle informazioni, le banche dati sono uno strumento indispensabile ed insostituibile per ogni attività di polizia giudiziaria.

La possibilità di accesso alle informazioni in tempo reale consente con tempi e modalità d'intervento inimmaginabili prima.

Per quanto riguarda il fenomeno di cui ci interessiamo, attualmente, le forze di polizia possono disporre del servizio S.I.C. (sistema informativo integrato controlli auto) dell'ANIA.

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

- Il servizio SIC mette a disposizione degli utenti un insieme integrato d'informazioni relative ai veicoli assicurati con le compagnie associate ANIA, quali ad esempio, lo stato di copertura assicurativa, i dati tecnici d'immatricolazione e l'indicazione dei sinistri denunciati, archivi tutti compendati nel Servizio SIC, accessibile a talune autorità via internet e consultabile attraverso la chiave di ricerca della targa del veicolo:

Altre banche dati del sistema assicurativo sono:

Esempio di una schermata di SIC

9	VEICOLI ESTERI	W.V.D.
---	----------------	--------

Originariamente, cioè all'entrata in vigore della legge 990/69, era previsto che, i veicoli con targa non italiana, soggetti all'obbligo della copertura assicurativa secondo le disposizioni vigenti in Italia, potessero circolare solamente qualora ricorresse una delle seguenti ipotesi:

- Possesso di polizza assicurativa con compagnia italiana
- Possesso di carta verde estera accettata dall'Ufficio Centrale Italiano con sede in Milano
- Possesso di una polizza di frontiera di durata temporanea stipulata alla frontiera

L'art. 193 del vigente Codice della Strada dispone che *“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi.”*

La stessa disposizione era contenuta nel 1° articolo della stessa Legge n. 990 del 24 dicembre 1969 1 (*“Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti”*): *“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile.”*

La Legge n. 990/69 è stata recentemente abrogata e sostituita dal Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 2 (denominato *“Codice delle assicurazioni private”*), nel cui Titolo X sono contenute le disposizioni relative alla *“Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti”*. All'art. 122 viene ribadito che *“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada.”* 3. Con un regolamento da adottarsi da parte del Ministero delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, saranno individuate la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico.

Con accordi supplementari si è reso superfluo, per i veicoli immatricolati o registrati in alcuni stati, il controllo della carta verde, questo perché in pratica, nei paesi comunitari ed in alcuni stati terzi, essendo stati stipulati specifici accordi di garanzia reciproca, la circolazione internazionale avviene normalmente sulla base del solo possesso della targa, che vale come documento probatorio di garanzia assicurativa.

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Quindi, per i veicoli immatricolati in questi Stati non si può mai contestare la violazione dell'articolo 193 del c.d.s., anche se viene accertata l'assenza della copertura assicurativa.

Questo non vale per i veicoli recanti targa comunitaria ordinaria (non doganale o di esportazione), che risultano cancellati nel loro Stato in quanto venduti per esportazione. Questi veicoli non essendo più immatricolati in quel paese, di solito condotti da extracomunitari (ad esempio nomadi rumeni), hanno l'obbligo assicurativo pena le sanzioni previste dell'art.193 del CdS e le altre relative alla mancata immatricolazione.-

All'effetto pratico si delineano due diverse categorie di veicoli:

### 1. COPERTURA AUTOMATICA

Veicoli per i quali l'obbligo della responsabilità civile s'intende assolto con la sola targa di immatricolazione (veicolo immatricolato)

### 2. COPERTURA OBBLIGATORIA

Veicoli per i quali l'obbligo del controllo della copertura assicurativa sussiste

10	CERTIFICATO INTERNAZIONALE DI ASSICURAZIONE	W.V.D.
----	---	--------

Più conosciuta con la denominazione di "CARTA VERDE" è il documento che estende la validità della copertura RC auto al di fuori dello Stato in cui è stipulata. Il certificato internazionale d'assicurazione è rilasciato da un ufficio nazionale secondo la raccomandazione n. 5 adottata il 25 gennaio 1949 dal sottocomitato dei trasporti stradali del Comitato dei Trasporti Interni della Commissione Economica per l'Europa dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

La carta verde è rilasciata sotto la responsabilità dell'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) del Paese d'immatricolazione del veicolo. Per l'Italia, l'Ufficio Nazionale di Assicurazione (Bureau) è l'UCI.

È valido nei Paesi dell'Unione Europea e in 23 Paesi extracomunitari in Europa, Asia e Africa (dato aggiornato all'autunno del 2000 e soggetto a continue variazioni) vedansi elenco aggiornato contenuto nel sito U.C.I..

Nei Paesi della Comunità ed in alcuni stati terzi, essendo stati stipulati specifici accordi di garanzia reciproca, la circolazione internazionale avviene normalmente sulla base del solo possesso della targa, che vale come documento probatorio di garanzia assicurativa (purché il veicolo risulti immatricolato), quindi la Carta internazionale di assicurazione NON E' obbligatoria.

La scadenza del documento è la stessa della polizza RC auto cui è legato. La Carta verde può essere rilasciata sia dall'agente che ha emesso la polizza sia da un ufficio di assistenza turistica come quelli che si trovano alle frontiere. Alcune compagnie la rilasciano automaticamente e gratuitamente all'atto della stipula o del rinnovo della polizza, mentre in caso di richiesta del cliente il costo si aggira sui 2,58 euro (5.000 lire). Tale cifra sale se ci si rivolge a un ufficio di frontiera.

### SISTEMI DI SICUREZZA

Come già detto per i documenti assicurativi nazionali, anche questi documenti sono a volte dotati dei sistemi di sicurezza ed in alcuni casi i documenti assicurativi rilasciati all'estero hanno sistemi di sicurezza superiori a quelli utilizzati per i documenti italiani, facilitando notevolmente il controllo, questi sistemi sono:

### OLOGRAMMI

L'olografia è il processo da cui le informazioni visive tridimensionali sono registrate, memorizzate e ripetute. L'ologramma è la piastra o la pellicola ove sono contenute tali informazioni.

### CARATTERISTICHE PRINCIPALI:-

Per la filigrana, la microscrittura e le reazioni agli U.V. si rimanda a quanto già detto per la documentazione assicurativa nazionale.

Alcuni esempi di misure di sicurezza utilizzata nelle carte verdi:

**MICROSCRITTURA:** Nel caso qui a fianco si tratta di una carta verde emessa in Ucraina.

### MODULO OPERATIVO

Non appena individuata la documentazione sospetta, tramite il comando di appartenenza l'operatore procederà ad un primo controllo.

La verifica avviene via fax presso l'Ufficio Centrale Italiano, UCI, che è l'Ufficio Nazionale di Assicurazione per l'Italia per i veicoli a motore in circolazione internazionale.

Costituito nel 1953, opera come Bureau per l'Italia nell'ambito del sistema della Carta Verde istituito in Europa dal Sottocomitato dei Trasporti su strada della Commissione per l'Europa dell'ONU. L'UCI si occupa di gestire le problematiche relative al risarcimento dei danni causati sul territorio italiano da veicoli immatricolati o registrati in Stati esteri che circolano temporaneamente in Italia e, con alcune particolarità, anche degli incidenti subiti all'estero da veicoli italiani. Tutto questo avviene sulla base di convenzioni stipulate con gli omologhi Uffici Nazionali di Assicurazione (Bureaux) costituiti negli altri paesi aderenti al sistema della Carta Verde.

Attenzione l'UCI effettua accertamenti solo nel caso si tratti di veicoli provenienti da stati per i quali il documento è obbligatorio, quindi sono esclusi TUTTI gli Stati della Comunità Europea e gli stati extracomunitari con i quali sono stati stipulati specifici accordi.

L'accertamento è abbastanza veloce, ma non immediato, nè esiste al momento un collegamento telematico che consenta questo tipo di accertamenti: l'UCI ricevuta la richiesta la gira al Bureau della nazione che risulta emissaria del documento, questo ne accerta la validità e ne comunica il risultato all'UCI che a sua volta risponde al comando richiedente, inutile dire che passano alcuni giorni.

Gli stessi accertamenti, ma sempre con gli stessi tempi di risposta, se non superiori, possono essere svolti utilizzando altri canali ufficiali:

## LA DOCUMENTAZIONE ASSICURATIVA

Tutte le richieste andranno formulate in modo formale in modo da disporre dell'esito dell'accertamento scritto, da allegare alla successiva comunicazione di notizia di reato.

Le successive operazioni sono:-

- procedere al sequestro amministrativo del veicolo ai sensi dell'art. 193 CdS, citando nel corpo del verbale le circostanze dell'avvenuta violazione ( anche per dare al Prefetto del luogo tutti gli elementi per determinare la sanzione ai sensi dell'art. 210 CdS e 21 L. 689/81).
- Redigere verbale di contestazione violazione amministrativa per la mancata copertura assicurativa, art. 193 CdS.
- Procedere al sequestro penale della falsa documentazione, redigendo verbale di sequestro ai sensi dell'art. 354 C.P.P.
- Procedere a redigere verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina di difensore dell'indagato.

Successivamente entro le 48 ore (convalida sequestro), si procederà a trasmettere gli atti giudiziari attraverso una comunicazione notizia di reato alla Procura della Repubblica competente per territorio.

Ulteriore comunicazione andrà trasmessa alla Prefettura competente per territorio con trasmissione degli atti amministrativi redatti.

### SCHEDA RIEPILOGATIVA COPERTURA ASSICURATIVA

W.V.D.

#### 3. COPERTURA AUTOMATICA

Veicoli per i quali l'obbligo della responsabilità civile s'intende assolto con la sola targa di immatricolazione (veicolo immatricolato) (vedansi eccezioni)

#### ECCEZIONI ALLE QUALI NON SI APPLICA LA COPERTURA AUTOMATICA

I veicoli devono quindi essere dotati di copertura ("carta verde", "carta rosa" o polizza con compagnia autorizzata in Italia). Si riporta di seguito l'elenco degli Stati esteri e dei relativi veicoli per i quali l'obbligo della copertura assicurativa non può essere considerato automaticamente assolto.

#### 4. COPERTURA OBBLIGATORIA

Veicoli per i quali l'obbligo del controllo della copertura assicurativa sussiste

Si ringrazia tutti i colleghi che hanno collaborato, in particolare il Funzionario Direttivo della Polizia Municipale di Roma Dott.ssa Anna Maria PIZZUTI, membro del consiglio nazionale A.N.V.U., che si è occupato della correzione delle bozze e della supervisione della Banca Dati Assicurazioni.